

INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB "INTERMEDIARI" N. 16190 DEL 29/10/2007 E DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL 29/10/2007.

Gentile Cliente,

con la presente la nostra SGR intende fornirLe informazioni concernenti alcuni documenti di carattere organizzativo adottati al proprio interno, con finalità di tutela degli interessi degli OICR e dei relativi partecipanti, ed in particolare:

1. la Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini sugli strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR ("best execution policy");
2. la Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse;
3. la Politica aziendale sugli incentivi;
4. la Politica aziendale per la trattazione dei reclami;
5. la classificazione della Clientela nella commercializzazione delle quote degli OICR presso la propria sede;
6. Informativa sui sistemi di indennizzo degli investitori e/o di garanzia dei depositi pertinenti.

1. La Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini sugli strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR ("best execution policy").

In ottemperanza alle disposizioni previste, in attuazione della Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), dal Regolamento Intermediari emanato dalla Consob con delibera n. 16190/07, Aletti Gestielle SGR ("Società") adotta tutte le misure ragionevoli ed efficaci per ottenere la c.d. "best execution", ovvero il miglior risultato possibile sia quando esegue direttamente decisioni d'investimento per conto degli OICR gestiti, sia quando trasmette ordini su strumenti finanziari ad Entità perché ne curino l'esecuzione. A tal fine, la SGR ha definito una Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, di cui vengono illustrati gli elementi di maggior rilievo, inclusi i fattori rilevanti nella trasmissione e nell'esecuzione, nonché le modalità di selezione delle Entità e delle sedi di esecuzione.

FATTORI DI SELEZIONE

Nella esecuzione delle decisioni d'investimento, o della trasmissione degli ordini ad altre Entità, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti: prezzo, costo, rapidità e probabilità di esecuzione, liquidità offerta, dimensioni e natura dell'ordine, e qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Al fine di stabilire l'importanza relativa dei fattori sopra richiamati, la SGR tiene conto dei seguenti criteri:

- a) gli obiettivi, la politica di investimento, i rischi specifici degli OICR gestiti, come indicati nei Regolamenti di gestione;
- b) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- c) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile quando trasmette ad altre Entità ordini per conto degli OICR gestiti ai fini della loro esecuzione. A tale scopo, nella propria Strategia, la SGR ha identificato, sulla base delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui investe il patrimonio degli OICR gestiti (*hedge funds* di diritto estero), le Entità alle quali gli ordini su tali strumenti sono trasmessi, affinché queste ne curino l'inoltro nei confronti dei soggetti istitutori gli *hedge funds* medesimi, ovvero dei soggetti incaricati da quest'ultimi (*fund administrators*).

Nella propria Strategia, la SGR ha altresì definito i criteri di selezione delle Entità alle quali potrebbero essere trasmessi gli ordini su strumenti finanziari diversi dagli *hedge funds*, al momento non rientranti nelle strategie di investimento della Società, ma nondimeno considerate ammissibili, in relazione a particolari circostanze di mercato, dai Regolamenti di gestione dei fondi; in tale eventualità, gli ordini relativi a quest'ultima tipologia di strumenti verrebbero trasmessi alle Entità selezionate, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da quest'ultime, sulla base dell'ordine di importanza dei fattori indicato al paragrafo precedente.

ESECUZIONE DEGLI ORDINI

La SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile quando esegue direttamente decisioni di investimento per conto degli OICR gestiti. A tale scopo, sulla base dell'ordine di importanza dei sopracitati fattori, la SGR ha altresì definito, sempre in relazione agli strumenti finanziari diversi dagli *hedge funds*, i criteri di selezione delle sedi di esecuzione e le misure operative che le permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti.

La SGR si riserva comunque, in specifici casi, di eseguire o trasmettere ordini presso altre sedi o Entità che, pur non selezionate nella Strategia, sono ritenute comunque idonee a farle conseguire il migliore risultato possibile sulla base dei principi della propria Strategia adottata.

MONITORAGGIO E RIESAME

La SGR sottopone a monitoraggio l'efficacia della Strategia e delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini adottate e, se del caso, ne corregge eventuali carenze; inoltre, riesamina le suddette misure con periodicità almeno

annuale e, in ogni caso, allorché si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti.

Informazioni più dettagliate sulla Strategia sono disponibili nella sezione "Area MiFID" del sito internet della SGR all'indirizzo www.gestiellehedge.it.

2. Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse.

Al fine di adeguarsi alla disciplina in materia di conflitti d'interessi dettata dalla Direttiva 2004/39/CE e dal Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007, la SGR, nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, ha adottato la propria "Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse", che identifica - tenuto conto della struttura ed alle attività svolta dalla SGR, anche nell'ambito del Gruppo bancario di appartenenza (i.e. Gruppo Banco Popolare) - le situazioni di conflitto che potrebbero sorgere tra la SGR e gli OICR e i partecipanti agli stessi e ne definisce le relative misure di trattazione in vista di assicurare l'equo trattamento degli OICR medesimi e dei partecipanti agli stessi.

La SGR ha pertanto adottato, dal punto di vista operativo, apposite procedure organizzative volte a:

1. individuare le circostanze che generano o potrebbero generare, nell'ambito delle attività d'investimento, un conflitto di interessi - anche derivante da rapporti di Gruppo - tra la SGR, gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti della SGR e gli OICR o tra i diversi OICR;
2. adottare le misure organizzative necessarie per gestire tali conflitti al fine di evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi.

In particolare, i processi di cui ai punti 1 e 2 si articolano come segue:

1 – Identificazione delle possibili situazioni di conflitto di interessi

Ai fini dell'Identificazione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse riconducibili alle attività prestate, la SGR ha considerato:

- a) i conflitti tra gli interessi della Società, del Gruppo di appartenenza, di propri Esponenti aziendali o di Soggetti con cui la Società intrattiene significativi rapporti d'affari e gli interessi degli OICR gestiti e dei loro partecipanti;
- b) i conflitti tra gli interessi degli OICR, qualora esista il rischio potenziale che uno o più portafogli gestiti possano essere favoriti a danno di uno o altri portafogli gestiti dalla SGR stessa.

2 – Individuazione delle relative misure di trattazione

A fronte di ciascuna fattispecie di conflitto d'interesse identificata, la SGR istituisce presidi di controllo o di gestione dei conflitti la cui efficacia viene periodicamente valutata.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, con particolare riferimento alle attività di gestione svolte dalla SGR per conto degli OICR, il documento adottato prende in considerazione le misure individuate per la trattazione dei conflitti riconducibili all'investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da Società del Gruppo Banco Popolare, all'investimento in quote di OICR promossi dalla stessa SGR, nonché all'utilizzo di Intermediari appartenenti al Gruppo Banco Popolare per la prestazione di servizi d'investimento in favore degli OICR.

Da ultimo, la Società considera in conflitto di interessi l'investimento in ogni altro strumento finanziario qualora, in base alle informazioni disponibili alla SGR, si accerti l'esistenza di significativi rapporti d'affari tra l'Emittente tali strumenti ed una delle Società del Gruppo.

Informazioni più dettagliate sulla Politica in parola sono disponibili nella sezione "Area MiFID" del sito internet della SGR all'indirizzo : www.gestiellehedge.it.

3. Informazioni sugli incentivi.

La Direttiva 2004/39/CE ed il Regolamento attuativo emanato dalla Consob con delibera n. 16190/07 hanno introdotto restrizioni alla possibilità che le SGR ricevano (o corrispondano) da (o a) Soggetti terzi, diversi dai Clienti, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

La SGR ha pertanto adottato una Politica aziendale sugli incentivi che rappresenta l'insieme dei principi che la Società, in relazione al servizio prestato ed in conformità a quanto dettato dalla vigente normativa, ha inteso adottare in materia di incentivi, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Capogruppo.

Tale Politica compendia i principi di cui la SGR tiene conto nel rispetto del divieto generale definito dall'art. 73 del sopracitato Regolamento, le tipologie di incentivi che essa considera di per sé legittime, le tipologie di incentivi che essa considera legittime previa verifica della loro ammissibilità ed a condizione della loro preventiva comunicazione agli investitori, nonché le tipologie di incentivi che essa considera illegittime.

La SGR conferma le proprie politiche di distribuzione degli OICR ai principi dettati dal sopracitato documento. La SGR corrisponde retrocessioni ai soggetti incaricati del collocamento in percentuale delle commissioni di gestione

periodicamente maturate sui patrimoni degli OICR sul presupposto che questo accresca la qualità del servizio dagli stessi svolto nei confronti degli Investitori. La SGR corrisponde retrocessioni ai soggetti gestori di portafogli, su base individuale o collettiva, delle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni degli OICR sul presupposto che queste somme siano riaccreditate a beneficio dei patrimoni dagli stessi gestiti.

La Società mette a disposizione degli Investitori e dei soggetti collocatori Informazioni più dettagliate sulla Politica oggetto del presente paragrafo nella sezione "Area MiFID" del sito internet della SGR all'indirizzo : www.gestiellehedge.it.

4. Informazioni sulla trattazione dei reclami.

La SGR ha adottato una Politica aziendale che assicura la sollecita trattazione dei reclami. In conformità a tale Politica, la Società tratta i reclami ricevuti in modo sollecito, comunicando al Cliente le proprie determinazioni circa il reclamo entro, di norma, 90 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora esigenze particolari richiedano tempi più lunghi, la Società fornisce al Cliente, entro detto termine, informazioni sui tempi necessari per formulare una risposta esaustiva.

La Società ha istituito un apposito registro, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami ricevuti per iscritto dai Clienti. La Funzione Compliance cura l'aggiornamento del suddetto registro, provvedendo a riportarvi gli elementi essenziali di ciascun reclamo ricevuto e le decisioni conseguentemente assunte dalla Società.

I reclami possono essere inoltrati per posta al recapito della SGR, ovvero via e-mail all'indirizzo: gestiellehedge@gestielle.it

5. Classificazione della Clientela nella commercializzazione delle quote degli OICR presso la sede aziendale.

La SGR comunica alla propria Clientela diretta la classificazione a questa assegnata ai sensi della normativa vigente ("Cliente al dettaglio" o "Cliente professionale"). La SGR provvede a richiedere alla Clientela o potenziale Clientela informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio richiesto.

La SGR svolge la commercializzazione delle quote degli OICR presso la propria sede aziendale nei confronti dei soli Clienti professionali di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad l) dell'allegato 3 del citato Nuovo Regolamento Intermediari, avvalendosi, invece, ai fini della commercializzazione delle quote degli OICR nei confronti della Clientela al dettaglio, di soggetti incaricati del collocamento.

Per tali ragioni, per la Clientela al dettaglio è possibile presentare direttamente presso la SGR esclusivamente domande di rimborso sulle quote degli OICR possedute.

Dalla classificazione della Clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in punto di regole applicabili alla prestazione del servizio ed alla tutela dell'Investitore. Le categorie all'interno delle quali possono essere ora classificati i Clienti sono le seguenti:

Cliente al dettaglio. La classificazione nell'ambito di tale categoria comporta l'applicazione, nei confronti del Cliente, dell'intera disciplina in materia di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, con particolare riguardo alle regole di comportamento ed, in genere, alle norme poste a tutela degli Investitori;

Cliente professionale. Un Cliente professionale è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. All'interno della categoria si distinguono i "Clienti professionali di diritto" (ovvero quelli riconducibili alle tipologie elencate nell'Allegato 3 del Nuovo Regolamento Intermediari, riportato in appendice alla presente) ed i "Clienti professionali su richiesta" (ovvero su iniziativa del Cliente). La classificazione nell'ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della MiFID, ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al dettaglio; in particolare consente all'Intermediario di poter presumere il possesso del livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come tale.

È onere del Cliente comunicare alla SGR eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione.

Inoltre, per le medesime ragioni sopraccennate, la SGR non concede per politica aziendale ai propri Clienti professionali di diritto, di cui alle lettere da a) ad l) dell'allegato 3 del Nuovo Regolamento Intermediari, di essere trattati come Clienti al dettaglio. Nel caso riceva una richiesta in tal senso, la SGR invita il proprio Cliente professionale a rivolgersi presso un soggetto collocatore degli OICR, al fine di ottenere il livello di protezione desiderato.

Ulteriori dettagli informativi possono essere reperiti nella sezione "Area MiFID" del sito internet della SGR all'indirizzo: www.gestiellehedge.it, ovvero sul sito www.consob.it.

6. Informativa sui sistemi di indennizzo degli investitori e/o di garanzia dei depositi pertinenti.

Il D.Lgs 179 dell'8 ottobre 2007 ha disposto l'istituzione del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito denominato "Fondo"), destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Al riguardo l'art. 8 del D.Lgs. 178/2007 precisa che:

- la gestione del Fondo è attribuita alla Consob;
- possono accedere al Fondo gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile.
- la Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al precedente allinea; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari;
- il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per l'attivazione Fondo e le finalità in narrativa, la Consob, con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 179/2007:

- a) definisce i criteri di determinazione dell'indennizzo, fissandone anche la misura massima; dall'indennizzo così determinato sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero l'indennizzo di cui all'articolo 3 D.Lgs. 178/2007;
- b) disciplina le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;
- c) emana le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.